

Sentenza n. 661/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 755/2020

Repert. n. 954/2023 del 26/04/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATEIRA D'IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
dott.ssa Song Damiani	Giudice relatore
dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 755/2020 R.G., pendente

TRA

COVELLO Dario, (c.f. CVLDRA83C08086K), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferraro, per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

- attore -

E

LUCETTA Francesco, in proprio (c.f. LCHFNC78L18D086W) e in qualità di legale rappresentante della L.C. COMMERCE s.r.l.s. (p.iva 03217270788), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Marini Serra, per procura in calce alla comparsa di costituzione;

- convenuto -

OGGETTO: azione per la consegna della documentazione sociale ex art. 2476 comma 2 c.c.



Sentenza n. 661/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 755/2020

Repert. n. 954/2023 del 26/04/2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5 dicembre 2022 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta dinanzi al Giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Dario Covello, premesso di essere stato socio della L.C. Commerce s.r.l.s. sino al 23.03.2018, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Cosenza di accertare il suo diritto alla consegna della documentazione contabile e fiscale della predetta Società e quindi di ordinare al legale rappresentante di adempiere a quanto richiesto.

Con ordinanza del 18.11.2019, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore dell'intestato Tribunale e, pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 16.02.2020, il Covello ha adito il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Accertare e dichiarare la condotta omissiva da parte del Sig. Lucchetta Francesco quale rappresentante legale ed amministratore unico della L.C. commerce s.r.l.s. nella consegna al socio Covello Dario, della documentazione richiesta per come dettagliato nella lettera di dimissioni e in narrativa.*

- per l'effetto condannare il Sig. Lucchetta Francesco, nella sua qualità a consegnare al socio Covello Dario, copia integrale della documentazione fiscale e tributaria della società LC Commerce s.r.l.s., P.I. 03217270788, Via Trieste s.n.c., pal. EdilMontanina II, Cap. 87046 Montalto Uffugo (CS), e nello specifico copia dei bilanci, copia della situazione patrimoniale, del conto economico, copia dei quadri H degli anni 2013-14-15, copia dei contratti bancari intestati alla società, copia delle fatture ricevute ed emesse, ed ogni altra documentazione inerente all'attività societaria

- Condannare, altresì il Sig. Lucchetta Francesco al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con distrazione al costituito procuratore”.

Con comparsa depositata il 19.04.2021, si è costituita la L.C. Commerce s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Lucchetta, anche in proprio, per eccepire preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e il difetto di



Sentenza n. 661/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 755/2020

Repert. n. 954/2023 del 26/04/2023

legittimazione passiva del Luchetta in proprio, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone quindi il rigetto, vinte le spese.

La causa, istruita mediante allegazione documentale delle parti, assegnata con provvedimento del 9.11.2021 al presente Giudice istruttore, mutato il rito da cognizione sommaria – non compatibile con la decisione collegiale tipica della Sezione specializzata in materia d'impresa - a rito ordinario, all'udienza del 5.12.2022 veniva trattenuta in decisione

decisione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

*** **

Il Tribunale ritiene che la presente domanda non sia da accogliere in quanto, come eccepito da parte convenuta, l'attore è carente di legittimazione attiva.

Com'è noto, ai sensi del vigente art. 2476, secondo comma, c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Dalla lettura della citata disposizione emerge che il diritto di accedere alla documentazione sociale presuppone, in capo al richiedente, la qualità di socio (non amministratore).

Nel caso di specie, avendo l'attore esercitato il diritto di recesso dalla società in data 23/03/2018 mediante raccomandata a/r , al fine di valutare la sussistenza della titolarità del diritto di controllo di cui al richiamato art. 2476 cod. civ., è necessario prendere posizione in ordine alla determinazione del momento in cui il recesso produce i propri effetti.

Sul punto, pur riconoscendo l'esistenza di un diverso orientamento, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento maggioritario segnato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Pavia, 25 agosto 2008; Trib. Roma, 11 maggio 2005; Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, Trib. Roma, 11 giugno 2012), confortata dalla posizione assunta dai giudici di legittimità (con riguardo alle società per azioni: Cass., 19 marzo 2004, n. 5548; ma si veda anche per le società di persone, Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 24 settembre 2009, n. 20544), secondo cui la natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1334 cod. civ., è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società, e non -



Sentenza n. 661/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 755/2020

Repert. n. 954/2023 del 26/04/2023

come invece riterrebbe una divergente corrente dottrinale e giurisprudenziale - al termine della procedura di modificazione definitiva della compagine sociale, consistente nella liquidazione della quota mediante acquisto della stessa da un socio o dal terzo.

Seguendo l'impostazione dell'efficacia immediata della dichiarazione di recesso, quando detta manifestazione di volontà viene portata a conoscenza della società, il socio receduto si trasforma in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota e, conseguentemente, perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall'art. 2476 secondo comma cod. civ. (v. Trib. Roma, Sez. Impresa, 3 agosto 2016 su "il caso.it").

Infine, si aggiunge che il socio recedente appare, comunque, tutelato (nell'ottica di una corretta liquidazione della propria quota) dalla possibilità, prevista dall'art. 2476 terzo comma cod. civ., di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante.

In definitiva, il ricorrente perdendo la qualità di socio per essere receduto dalla società, non è più titolare del diritto (potestativo) di accesso alla documentazione sociale, conseguentemente la domanda avanzata da Covello Dario deve essere necessariamente rigettata.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, valore indeterminabile da € 26.001 ad € 52.000, con esclusione della fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo e con la dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c. proposta da Dario Covello nei confronti della L.C. Commerce s.r.l.s.;
- 2) condanna Dario Covello alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della L.C. Commerce s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e



Sentenza n. 661/2023 pubbl. il 26/04/2023

RG n. 755/2020

Repert. n. 954/2023 del 26/04/2023

c.p.a., somma che viene distratta in favore del difensore costituito, avv. Gabriella Marini Serra, che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 aprile 2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Song Damiani

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

